XXVII.

TORNATA DEL 3 AGOSTO 1895

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommanario. — Congedi — Comunicazioni di due lettere, l'una del presidente della Corte dei conti relativa a decreti registrati con riserva, l'altra del ministro dell'interno con la quale trasmette un elenco di Consigli comunali disciolti e di proroga dei poteri di commissari regi — Votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge approvati per articoli nella seduta di ieri -Rinvio allo scrutinio segreto dell' articolo unico del progetto di legge: Conversione in legge dei regi decreti 29 novembre 1894, n. 509, e 20 gennaio 1895, n. 16, relativi alla proroga ed alla riconvocazione dei comizi elettorali della Camera di commercio di Messina — Discussione del progetto di legge: Proventi delle cancellerie e spese e tasse giudiziarie - Approvazione di tutti gli articoli del progetto di legge, dopo osservazioni del senatore Costa sull'articolo 7, e risposte del ministro guardasigilli; e successivamente dell' ordine del giorno puro e semplice proposto dal senatore Colapietro relatore, sopra una petizione dei procuratori di Napoli - Discussione del progetto di legge: Conversione in legge del regio decreto 27 dicembre 1894, n. 570, che proroga i termini per la commutazione delle prestazioni fondiarie perpetue — Osservazioni del senatore Lampertico, cui rispondono il ministro guardasigilli ed il senatore De Dominicis, relatore; e rinvio della votazione segreta dell'articolo unico del progetto - Discussione del progetto di legge: Aumento di fondi per la bonifica dell' Agro romano — Parlano il senatore Gadda, il ministro dei lavori pubblici ed il senatore Brioschi relatore — Approvazione degli articoli del disegno di legge predetto, e quindi di quelli del progetto posto successivamente in discussione: Approvazione di spese struodinarie per la ricostruzione di ponti sopra strade nazionali e per la bonificazione del palude dell'Alberese — Proclamazione del risultato della votazione a scrutinio segreto fatta in principio di seduta.

La seduta è aperta alle ore 16 e 20.

Sono presenti: i ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, di agricoltura, industria e commercio. Più tardi intervengono i ministri dei lavori pubblici, del Tesoro e delle finanze.

Il senatore, segretario, DI SAN GIUSEPPE dà lettura del processo verbale della tornata di ieri, il quale è approvato.

Comunicazione.

PRESIDENTE. È giunta alla Presidenza la seguente lettera in data 2 agosto 1895:

« Ín esecuzione del disposto dalla legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore di trasmettere all' E. V. l'elenco delle registrazioni con riserva fatte da questa Corte dei conti durante la seconda quindicina del mese di luglio prossimo passato.

« Il presidente « G. Finali ».

Do atto al signor presidente della Conte dei conti di questa trasmissione.

L'elenco sarà stampato e distribuito.

È pure giunta alla Presidenza la seguente

lettera dal Ministero dell' interno in data 31 luglio 1895:

« In osservanza della disposizione dell' articolo 268 della vigente legge comunale e provinciale, mi pregio trasmettere a codesto onorevole Ufficio gli elenchi dei regi decreti di scioglimento di Consigli comunali e di quelli di proroga dei poteri di regio Commissario emanati durante il secondo trimestre del corrente anno.

« Pel ministro « Galli ».

Do atto al ministro dell' interno della trasmissione di questi elenchi che saranno depositati in segreteria a disposizione dei signori senatori.

Congedi.

Domandano un congedo i senatori Fabrizio Colonna e Cannizzaro.

Se non vi sono obbiezioni questi congedi si intenderanno accordati.

Votazione a serutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Trattato di commercio e navigazione concluso fra l'Italia e il Giappone;

Conversione in legge di regi decreti sull'organico del personale di ragioneria nelle Intendenze di finanza; sul personale di delegazione, gestione e controllo negli uffici del Tesoro; e sulle ispezioni per la vigilanza sugli Istituti di emissione;

Conversione in legge del regio decreto 14 novembre 1894, n. 474, relativo al personale degli uffici finanziari;

Modificazione alla legge 28 giugno 1892, n. 311, sulla concessione di una lotteria al collegio « Regina Margherita » in Anagni.

Si procede all'appello nominale.

(Il senatore, segretario, TAVERNA fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Si lascieranno le urne aperte.

Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Conversione in legge dei regi decreti 29 novembre 1894, n. 509, e 20 gennaio 1895, n. 16, relativi alla proroga ed alla riconvocazione dei comizi elettorali della Camera di commercio ed arti di Messina » (N. 76).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Conversione in legge dei regi decreti 29 novembre 1894, n. 16, relativi alla proroga ed alla riconvocazione dei comizi elettorali della Camera di commercio ed arti di Messina.

Prego il signor senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, segreiario, DI SAN GIUSEPPE legge:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge il regio decreto in data 29 novembre 1894, n. 509 (parte supplementare), per la proroga a tempo indeterminato delle elezioni parziali della Camera di commercio ed arti di Messina, che avrebbero dovuto aver luogo il 2 dicembre 1894, ed il regio decreto del 20 gennaio 1895, n. 16 (parte supplementare), relativo alla convocazione dei comizi elettorali nello stesso distretto camerale al 10 febbraio 1894.

Regio decreto n. 509 in data 29 novembre 1894, che proroga a tempo indeterminato le elezioni commerciali parziali della Camera di commercio ed arti di Messina.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 23 della legge 6 luglio 1862, n. 680;

Vista la deliberazione presa dalla camera di commercio ed arti di Messina in data 27 novembre 1894, in seguito alle perturbazioni causate in quella provincia dal terremoto;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le elezioni parziali dei Consiglieri della Camera di commercio ed arti di Messina che, in

base all'articolo 23 della legge 6 luglio 1862, n. 680, avrebbero dovuto aver luogo il 2 dicembre 1894, sono prorogate a tempo indeterminato.

L'epoca delle suddette elezioni sarà fissata con altro nostro decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, ecc.

Dato in Roma, addi 29 novembre 1894.

UMBERTO.

BARAZZUOLI.

Regio decreto n. 16 in data 20 gennaio 1894, che convoca, per il 10 febbraio 1895, i comizi elettorali commerciali nella provincia di Messina.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA.

Vista la legge 6 luglio 1862, n. 680;

Visto il regio decreto da convertirsi in legge, del 29 novembre 1894, n. 509 (parte supplementare);

Vista la deliberazione della Camera di commercio ed arti di Messina, in data 28 dicembre 1894:

Sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le elezioni parziali dei componenti la Camera di commercio ed arti di Messina, che in base all'articolo 23 della legge 6 luglio 1862, n. 680, avrebbero dovuto aver luogo il 2 dicembre 1894, prorogate a tempo indeterminato con il regio decreto 29 novembre 1894, n. 509 (parte supplementare) seguiranno il giorno dieci del prossimo mese di febbraio, con le norme stabilite dalle leggi vigenti.

Art. 2.

Il presente regio decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Ordiniamo che il presente decreto, ecc. Dato a Roma, addi 20 gennaio 1895.

UMBERTO.

BARAZZUOLI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, la discussione è chiusa, e trattandosi di un progetto di legge di un solo articolo, si voterà a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Discussione del progetto di legge: « Proventi delle cancellerie e spese e tasse giudiziarie » (N. 87).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Proventi delle cancellerie e spese e tasse giudiziarie.

Prego di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, segretario, DI SAN GIUSEPPE legge: (V. Stampato N. 87).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. L.

Le copie delle sentenze, delle ordinanze e di qualsiasi altro atto esistente nelle cancellerie delle preture, dei tribunali e delle Corti, debbono essere fatte esclusivamente dai cancellieri.

Per ogni pagina di dette copie contenente più di dodici linee di scritturazione spettano ai cancellieri centesimi venticinque.

Tale diritto è dovuto tanto sulla prima copia, quanto su tutte le altre copie che i cancellieri rilasciano per essere notificate alle parti.

(Approvato).

Art. 2.

Per l'autenticazione di ciascun esemplare per bando di vendita giudiziale di mobili o di

immobili, quando fosse stampato, spettano ai cancellieri delle preture centesimi venti, ed ai cancellieri dei tribunali centesimi trenta.

(Approvato).

Art. 3.

Non compete ai cancellieri alcun diritto di scritturazione per le copie di atti, richieste ad uso e nell'interesse di un'amministrazione dello Stato, o che debbano, a termini di legge, essere spedite d'ufficio in carta libera.

I diritti di autenticazione e di scritturazione sono prenotati a debito per le copie spedite nell'interesse di persone o di enti morali, ammessi al beneficio della gratuita clientela.

(Approvato).

Art. 4.

Le copie di atti relativi a procedimenti penali sono rilasciate gratuitamente dai cancellieri quando occorrano per uso amministrativo, o siano richieste nei giudizi penali o disciplinari, dal pubblico ministero o dall'autorità incaricata dell'istruttoria o della trattazione della causa. Sulle copie che i cancellieri rilasciano a richiesta delle parti, è dovuto il diritto di scritturazione indicato nell'art. 1.

(Approvato).

Art. 5.

Ai cancellieri che procedono agli atti di esecuzione per le ammende, multe e spese di giustizia, nonchè per le somme a credito segnate sul campione civile, è dovuta la decima parte delle somme ricuperate.

(Approvato).

Art. 6.

L'importo dei diritti di scritturazione e di autenticazione è annotato dai cancellieri al momento della riscossione in un registro a matrice oltrechè sull'atto cui si riferisce. Nel registro a matrice è annotato anche il decimo di cui è parola nell'articolo precedente.

Con le somme riscosse i cancellieri delle preture e dei tribunali debbono sostenere le spese di ufficio occorrenti per la rispettiva pretura e per il tribunale.

La retribuzione degli alunni addetti alle can-

cellerie seguiterà ad essere corrisposta sulla somma delle spese di ufficio stabilita nel bilancio dello Stato; e l'ammontare delle spese che, a' termini del presente articolo, deve prelevarsi dai proventi di ciascuna cancelleria, sarà annualmente determinato con decreto del ministro guardasigilli nei modi da stabilirsi nel regolamento per l'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Art. 7.

Le somme riscosse dai cancellieri, dopo prelevate le spese di cui è cenno nell'articolo precedente, sono ripartite, nei modi stabiliti dal regolamento, tra il cancelliere, i vice-cancellieri e gli alunni.

Là dove esistono più preture, comprese le urbane, i prelevamenti e le ripartizioni sono fatti in comune.

Al riparto delle somme riscosse nelle cancellerie dei tribunali e delle Corti concorrono anche i funzionari di segreteria delle Regie procure e delle procure generali.

Qualora l'importo delle somme riscosse non basti a pagare le spese d'ufficio indicate nell'articolo precedente, vi provvede sussidiariamente lo Stato.

Senatore COSTA. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA. Pregherei il signor ministro di favorirmi uno schiarimento.

L'articolo di cui fu data lettura, dice che il regolamento determinerà il modo di ripartizione dei proventi, e non dice la misura colla quale questa ripartizione debba aver luogo.

È noto che si tratta di far risorgere un sistema abolito nel 1882: prima del 1882 era stabilito che il cancelliere avesse un'antiparte, eppoi partecipasse alla divisione di tutti gli altri in proporzione dello stipendio.

Questo è un concetto che avrei desiderato vedere stabilito nella legge, e desidererei quindi che il ministro mi facesse conoscere a quali criteri egli crederà d'informarsi nel determinare questa ripartizione.

CALENDA V., ministro di grazia e giustizia. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALENDA V., ministro di grazia e giustizia. Anche nell'altro ramo del Parlamento ebbi occasione di esprimere i criteri ai quali m'informerò nella compilazione del regolamento.

È fuori di dubbio che coll' antico sistema, giusta il regolamento generale giudiziario del 14 dicembre 1865, ai cancellieri veniva fatta una posizione molto favorevole; perciocchè essi prelevavano dai diritti di copia e dal decimo dei diritti di originale, quando la metà, quando i tre quarti, il resto andando distribuito ai vicecancellieri e in gratificazioni agli scrivani. Ciò creava malumori; e non potrebbesi nel caso attuale seguire il medesimo sistema, dacchè, quando con la legge del 1882, abolita la percezione di cotesti diritti, furono cresciuti gli stipendi ai funzionari di cancelleria, fu pei capi delle cancellerie tenuta ragione della più alta quota loro spettante nella ripartizione dei proventi, e in più alta misura vennero i loro stipendi aumentati. Onde, avuto riguardo che il lavoro materiale pel rilascio delle copie si sosterrà principalmente dai vice-cancellieri e dagli alunni, mio proposito è di fare una distribuzione per capo, dando bensì agli alunni, retribuiti e non retribuiti, una parte minore, poichè essi ancora non sono funzionari di cancelleria. E per un'altra ragione m'induco a questa uguale ripartizione de' proventi, perchè effetto di questa legge sarà pure un maggior consumo di carta bollata; il che ai cancellieri capi, i quali ne sono gli spacciatori, addurrà il beneficio di un maggiore aggio.

Sono questi i criteri, ai quali intendo attenermi allorchè si redigerà il regolamento, quanto alla ripartizione dei proventi di cancelleria; e spero che incontrino l'approvazione del Senato.

Senatore COSTA. Domando di parlare. PRESIDENTE- Ne ha facoltà.

Senatore COSTA. Prendo atto delle notizie e degli schiarimenti fornitimi dall'onorevole guardasigilli.

Permetta che io aggiunga una raccomandazione. A tutti è noto che il sistema, che ora si ristabilisce, dava luogo, quando era in vigore, a una quantità di abusi. Questi abusi davano alla cancelleria un carattere bottegaio, che per quanto è possibile si deve evitare. Ora io pregherei il ministro, giacchè deve fare un regolamento, di farlo in modo da togliere gli

abusi che l'esperienza ha additato, molto facili abusi che possono accadere nell'interno degli uffici tra i diversi funzionari, abusi che possono accadere anche rispetto ai privati.

Io ho fiducia che il ministro penserà seriamente a questo argomento, il quale veramente merita tutta la sua attenzione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro guardasigilli.

CALENDA V., ministro di grazia e giustizia. Accetto la raccomandazione. Può essere certo l'onorevole Costa che da parte del Ministero si farà il possibile per eliminare tutti quegli abusi ai quali egli ha accennato. Anzi dirò che ad impedire che non si appesantisca troppo la mano, pel vantaggio dei cancellieri, sui litiganti, il regolamento potrà indicare anche la media delle sillabe per ciascuna linea da serbare nella scritturazione; imperciocchè la grande latitudine, dalle 14 alle 28 sillabe, consentita nella legge del 1892 è tale che, a beneplacito di chi scrive, la spesa può essere tenuta in giusti confini o raddoppiata; essendo chiaro che scrivendo per linea solo 14 sillabe, si ha un consumo per carta bollata e un provento per scritturazione doppio di quello che si avrebbe ove ogni linea contenesse 28 sillabe.

Onde potrà il regolamento stabilire che il cancelliere si attenga alla media sotto la comminatoria di pene disciplinari.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola pongo ai voti l'art. 7:

Chi lo approva è pregato di alzarsi. (Approvato).

Art. 8.

I certificati del casellario giudiziale richiesti dai privati, quando non servano per uso elettorale, debbono essere scritti su carta da bollo da L. 2.40.

Per ottenere i detti certificati la domanda ed il certificato di nascita che per esso occorra sono fatti in carta libera.

Restano ferme le disposizioni vigenti a riguardo delle persone povere.

(Approvato).

Art. 9.

Saranno sempre ritenuti pel pagamento delle spese di giustizia, delle pene pecuniarie e dei

danni, qualunque somma e qualsiasi oggetto di pertinenza del condannato, che si trovi in deposito a titolo di reperto giudiziale.

Per il pagamento si osserva l'ordine stabilito nell'art. 229 del Codice di procedura penale.

(Approvato).

Art. 10.

L'ipoteca a favore dello Stato sui beni dei condannati può essere iscritta prima della condanna, in seguito al mandato di cattura, ovvero in seguito ad ordinanza o sentenza di rinvio a giudizio; e giova anche alle persone danneggiate dal reato.

Il pubblico ministero, a cui cura è stata presa l'iscrizione, è obbligato tra dieci giorni dalla sentenza od ordinanza assolutoria di qualsiasi formula far cancellare la ipoteca senza alcuna spesa della parte.

(Approvato).

Art. 11.

Le note per l'iscrizione a ruolo delle cause civili, le quali, per l'articolo 28 del regolamento approvato col regio decreto 10 decembre 1882, n. 1103, si presentano al cancelliere, debbono essere, dopo ultimata la causa, riunite in apposito volume e conservate nella cancelleria.

(Approvato).

Art. 12.

Nelle cause civili a rito sommario i procuratori debbono scrivere in margine del primo foglio delle comparse conclusionali il numero dei procuratori coi quali la comparsa deve essere scambiata.

Le copie delle comparse conclusionali, che i procuratori si scambiano all'udienza, sono scritte in carta libera; però su ciascun foglio di carta da bollo delle comparse originali, devono essere applicate a cura dei procuratori, tante marche di egual valore quanti sono i procuratori coi quali la comparsa deve essere scambiata.

Il cancelliere che assiste all'udienza, prima di ricevere dai procuratori le comparse, deve accertarsi che il numero delle marche apposte su ciascun foglio corrisponda al numero dei procuratori coi quali la comparsa fu scambiata; e quindi le annulla nei modi indicati dal regolamento.

Le comparse originali-senza le marche da bollo, o con marche insufficienti, o con marche che non siano state debitamente annullate dal cancelliere, sono considerate scritte su carta con bollo insufficiente, ed ai contravventori sono applicabili le sanzioni scritte nella legge del 13 settembre 1874, n. 2077.

(Approvato).

Art. 13.

Ogni disposizione contraria alla presente legge è abrogata.

(Approvato).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor relatore.

Senatore COLAPIETRO, relatore. È pervenuta alla Commissione una petizione del Consiglio di disciplina dei procuratori di Napoli, con la quale si chiede che si modifichi l'art. 1° del disegno di legge ora votato.

Anche quando si fosse discusso il contenuto di questa petizione non era il caso di accoglierlo.

Il suddetto Consiglio desidera che fosse ritenuto dal Senato quello che era stato proposto dalla Commissione innanzi alla Camera dei deputati.

Tale richiesta non può avere fondamento di sorta.

Si comincia con l'escludere ogni interesse pecuniario da parte dei procuratori nel fare questa petizione, la quale viene apparentemente sostenuta dalla riflessione che le parti vanno meglio servite quando le copie sono fatte dai procuratori di quello che lo sarebbero se fatte dai cancellieri, perchè la sollecitudine che in taluni casi si richiede è straordinaria e mal vi supplirebbero i ritardi degli uffici di cancelleria.

Aggiungono in proposito che i procuratori possono servirsi della stampa per le copie, quasi che tale diritto di servirsi della stampa e di altri mezzi celeri fosse vietato ai cancellieri.

La Commissione è venuta nella determina-

zione di proporre su questa petizione l'ordine del giorno puro e semplice.

In effetto, la celerità io non so come si acquisti, se occorre che i procuratori prendano la prima copia e la riportino poscia, con tutte le altre occorrenti, al cancelliere, il quale le deve esaminare ed autenticare. Tutto questo processo si sviluppa molto meglio facendo le operazioni in cancelleria.

I procuratori medesimi poi non riflettono che l'autenticità delle copie è maggiormente assicurata quando le copie sono fatte dai cancellieri che sono i funzionari i quali conservono gli originali; e ciò per regola generale, perchè le copie sono rilasciate direttamente dai soli depositari pubblici, come notari, ufficiali di stato civile e simili.

Era dunque necessario fare ai cancellieri la stessa condizione.

È falso poi che i procuratori avessero essi soli un diritto preesistente dall'articolo 369 Codice procedura civile; tale articolo stabilisce che le copie devono esser fatte dai cancellieri e poi con la disgiuntiva o dà facoltà ai procuratori di farle; quindi essi non erano che chiamati in sussidio.

La quistione d'interesse trattandosi di persone oneste, come deve essere tenuta anche la classe dei procuratori, non ha nè deve avere per i procuratori di Napoli alcuna importanza, perchè essi certo pagano ai loro scrivani quello che d'ora in poi pagheranno ai cancellieri; ed anche i litiganti contribuenti devono essere indifferenti se ciò che pagano per copie al loro procuratore d'ora in poi lo pagheranno ai cancellieri sia pure per mezzo dei procuratori stessi.

Mi pare perciò che i contribuenti non vengono in alcuna guisa aggravati; non so dunque se l'interesse che muove il procuratore a fare questa petizione possa essere tenuto in conto.

Vi possono essere forse dei fini diversi; ma questi non si possono attribuire a procuratori onesti.

Pertanto la Commissione, come ho detto, è venuta nella determinazione di proporre sulla petizione in esame l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro di grazia e giustizia.

CALENDA V., ministro di grazia e giustizia. L'onor. relatore ha detto le ragioni in merito, per le quali, se la petizione dei procuratori di Napoli fosse accolta, verrebbe cambiato il fondamento della legge, e questa non potrebbe raggiungere la finalità sua, cioè un provento bastevole a sopperire ad una parte delle spese d'ufficio ed a sollevare la condizione economica dei cancellieri.

Nei grandi tribunali si potrà verificare qualche inconveniente; ma questo sarà eliminato col regolamento, nel quale sarà determinato il termine, nel quale debbono essere rilasciate le copie; così che non si abbia dai procuratori a soffrire maggior ritardo di quello che oggi occorre per ottenere le salma copia dal cancelliere e fare eseguire le altre dai loro scritturali.

Questo argomento, ripeto, sarà oggetto di una disposizione speciale del regolamento.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito la Commissione propone l'ordine del giorno puro e semplice sulla petizione n. 14, dei procuratori della Corte d'appello di Napoli.

Pongo ai voti l'ordine del giorno puro e semplice.

Chi lo approva è pregato di alzarsi. (Approvato).

Questo disegno di legge si voterà pure domani a scrutinio segreto.

Discussione del progetto: « Conversione in legge del regio decreto 27 dicembre 1894; n. 570, che proroga i termini per la commutazione delle prestazioni fondiarie perpetue » (N. 68).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto:

Conversione in legge del regio decreto 27 dicembre 1894, n. 570, che proroga i termini per la commutazione delle prestazioni fondiarie perpetue.

Prego si dia lettura del progetto di legge e dell'annesso decreto.

Il senatore, segretario, DI SAN GIUSEPPE legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il regio decreto 27 dicembre 1894, n. 570, con cui i termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727 (serie 3^a), per la commutazione delle prestazioni

fondiarie perpetue, già prorogati con le leggi 2 luglio 1890, n. 6919 (serie 3ª), 24 dicembre 1891, n. 698, 25 dicembre 1892, n. 725 e 28 dicembre 1893, n. 680, furono prorogati a tutto il giorno 31 dicembre 1895.

Regio decreto 27 dicembre 1894 che proroga a tutto il 31 dicembre 1895 i termini assegnati per la commutazione delle prestazioni fondiarie perpetue.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA.

Sulla proposta del nostro guardasigilli ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Udito il Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727 (serie 3^a), per la commutazione delle prestazioni fondiarie perpetue, già prorogati con le leggi 2 luglio 1890, n. 6919 (serie 3^a), 24 dicembre 1891, n. 698, 25 dicembre 1892, n. 725 e 28 dicembre 1893, n. 680, sono prorogati a tutto il giorno 31 dicembre 1895.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccorta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 27 dicembre 1894.
UMBERTO.

V. CALENDA.

Senatore LAMPERTICO. Io non ho da oppormi menomamente nè al disegno di legge che converte in legge il decreto reale; nè alla forma con cui è stato preso dapprima il provvedimento; giacchè ne riconosco la necessità. Non ho neppure nulla da opporre alla relazione dell' Ufficio centrale. Esso nel proporre al Senato l'approvazione del disegno di legge ci richiama ad un ordine del giorno della Camera dei deputati, e ragiona intorno alle idee in esso espresse.

Se non erro, sono due i punti a cui il nostro Ufficio centrale richiama l'attenzione del Senato.

In primo luogo alla necessità che la legge abbia esecuzione possibilmente senza altri indugi, sia anche mediante quegli incitamenti che pur stanno nelle attribuzioni dell'autorità pubblica, particolarmente per quello che concerne il Fondo per il culto, sia per quanto fosse a'uopo mediante particolari facilitazioni.

Ora in questo io credo che non sarà mai abbastanza lodata la solerzia dell'onorevole ministro guardasigilli per quanto sta nel suo ufficio, perchè con queste leggi di proroga saremo sempre da capo, saremo sempre all'ultima settimana del tempo concesso, che sarà la sola che praticamente conclude.

Ma su un altro punto ancora richiama l'attenzione del Senato l' Ufficio centrale, cioè a un principio che sarebbe prevalso almeno presso qualche tribunale che secondo l' Ufficio centrale non sarebbe esattamente conforme alla legge.

Ora trattandosi di controversie che sono davanti ai tribunali, e tanto più mancando io di ogni autorità per discuterne, non entrerò in questo campo se non per plaudire ad una frase che mi pare veramente felice dell' Ufficio centrale.

Una frase la quale mi pare che sia feconda di sane e buone applicazioni, che cioè l'abolizione delle decime si intende fatta con un criterio oggettivo e non con un criterio soggettivo.

Su questo punto non vado più in là, perchè in questa materia anche da altre parti e per altre ragioni si sono invocate delle dichiarazioni le quali non sono di quelle che, secondo l'espressione classica del diritto dieno ma soltanto datum significant.

Dichiarazioni simili nella nostra legislazione sono state sempre circondate da una grandissima prudenza. E ciò evidentemente tanto più è necessario per le decime, dopochè specialmente in una parte dell' Italia, dove la legge ha avuto più larga applicazione, moltissimi rapporti giuridici sono già ultimati, perfezio-

nati, o mediante transazione oppure mediante sentenze passate in giudicato.

Quindi necessariamente si deve circoscrivere di una grande prudenza una dichiarazione, che con criterio, come si suol dire, logico e deduttivo, anche senza mostrare nuovi lati nel tema, di cui si tratta, scoprirne nuove attinenze, elevarle a nuovi principî giuridici, dia forma a tutte le conseguenze, che la legge vi ac potestate propria porti con sè.

Su questo non ho che da abbandonarmi con perfetta fiducia al prudente senno del ministro di grazia e giustizia. Concludendo quindi il mio dire, io riconosco prima di tutto necessario il provvedimento preso dal Governo e per autorità sua, una volta che non si poteva sottoporre il provvedimento al Parlamento.

Approvo perfettamente il presente disegno di legge che converte in legge il provvedimento preso per autorità del Governo del Re.

Consento con la relazione dell'Ufficio centrale nell'invito che fa al Governo di facilitare quanto è possibile, ed anche sollecitare, l'esecuzione della legge dove ancora non è stata eseguita.

Finalmente, quanto alle altre parti toccate nella relazione, per le ragioni che ho detto, cioè e per un riguardo alla giurisprudenza, che può, anche su questo punto speciale toccato dall'onorevole relatore, essersi pronunziata diversamente, e perchè a me mancherebbe l'autorità di parlarne, mi limito a fare plauso soprattutto al principio espresso in una frase molto laconica, ma vera, che tutto questo si debba considerare in modo oggettivo e non soggettivo.

Anzi su di questa materia mi pare che sia stato molto opportunamente citata dall' Ufficio centrale quella disposizione di legge che, come è stata anche interpretata da una Suprema Corte di cassazione, non permette che le decime perdano il loro carattere primitivo se non quando intervenga una novazione mediante corrispettivo, nel che subentrano delle eminenti ragioni di equità.

Non so se abbia espresso il mio pensiero, ma ad ogni modo già se anche colle troppe parole avessi turbato in qualche maniera la chiarezza del ragionamento, vi supplisce il disegno di legge per se stesso e la relazione dell' Ufficio centrale.

CALENDA V., ministro di grazia e giustizia. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CALENDA V., ministro di grazia e giustizia. I punti ai quali accenna la relazione e che ha ricordati il senatore Lampertico sarebbero tre:

- 1. Il voto che sia questa l'ultima proroga del termine, entro cui eseguire la commutazione, e la cui necessità è stata riconosciuta e dall'Ufficio centrale e dall'onor. Lampertico;
- 2. Se a determinare il carattere della prestazione da commutare possa aversi riguardo alla persona cui e dovuta, o debba invece guardarsi solo alla essenza sua, alla causa da cui essa deriva;
- 3. La possibile interpretazione autentica dell'art. 1º della legge del 1887.

Debbo anzitutto una parola di ringraziamento e all'Ufficio centrale e all'onor. Lampertico per avere riconosciuto regolare l'operato del Governo; il quale, se provocò il decreto-legge del 27 dicembre 1894, il fece per impedire la lesione di gravi interessi, ai quali si era voluto provvedere col progetto di legge già presentato alla Camera, su cui la Commissione aveva favorevolmente riferito, e che non fu potuto approvare per la proroga della sessione.

Però debbo purtroppo dichiarare che forse sarà indispensabile ancora un'altra proroga, perciòcchè se questa proroga l'avessimo avuta nel decembre 1891 ed innanzi a noi avessimo ancora tutta la sessione del 1895, avremmo potuto ben preparare quell'altro disegno di legge ricordato dalla relazione, invocato anche nell'ordine del giorno della Camera, e diretto a stabilire modalità più acconce alla facile commutazione di queste prestazioni, termini più lunghi pei pagamenti del prezzo delle prestazioni affrancate e sanzioni reali, non effimere, per coloro che non le commutano nel termine designato.

Invero coteste nuove modalità erano state esplicate in un progetto di legge presentato al Parlamento dal mio antecessore, onor. Bonacci, nell'aprile 1893, e da me ripresentato nel 1894; ma esso non potè approdare, perchè la Commissione della Camera dei deputati volle dar più vaste proporzioni a quel disegno di legge, che mirava all'unico scopo di facilitare la commutazione delle decime, e volle toccare il fondo stesso a scopo di miglioramento della

legge del 1887: il che portò un necessario ritardo, e l'intoppo della chiusura della sessione.

E non fu più il caso di ripresentare quel disegno di legge, tanto meno chiedere che fosse ripreso in esame allo stato di relazione, quando bisogni urgentissimi di altra e più grave natura reclamavano tutta l'operosità del Parlamento. Dunque, ripeto, sarà indispensabile un'altra proroga, se si vorrà provvedere ad una diversa forma di commutazione, e dare maggiori agevolezze a coloro che vorranno affrancare le prestazioni; dappoichè, riprendendosi i lavori parlamentari su lo scorcio del corrente anno, mancherà il tempo di vedere il disegno di legge discusso ed approvato in ambo i rami del Parlamento.

Accetto poi come mia opinione personale quello che è detto nella relazione ed accennato pure dall'on. Lampertico, che la sacramentalità delle decime vada desunta dalla loro propria natura, dalla origine loro, senza riguardo alla persona fisica o morale cui si corrisponde. E che io sappia, le pubbliche amministrazioni che rilevano dal ministro di grazia e giustizia, e le quali si trovano in possesso di decime, che appartenevano a corporazioni religiose soppresse, non intendono la cosa diversamente; e per vedere se esse sieno state abolite, perchè sacramentali, o sieno da commutare, perchè di altra natura, considerano il caso in modo puramente obbiettivo, pur se riscosse da persone o enti che non esercitano cura di anime.

Rimane l'ultima questione, quella a cui accennava la Camera dei deputati nella ricordata relazione sul progetto di legge Bonacci, alla convenienza cioè di dare un'interpretazione autentica all'articolo primo e stabilire taluni criteri giuridici, i quali sieno di guida ai magistrati nella definizione della natura delle decime, che cadono in contestazione. È una questione grave. Le decime sono state già in gran parte commutate; non so quanto sarebbe opportuno venire ora a perturbare l'azione dell'autorità giudiziaria con interpretazioni autentiche. Ad ogni modo la cosa potrà essere oggetto di studio; e sotto quest'aspetto, dal sottosegretario di Stato della grazia e giustizia, che rappresentava me nel Parlamento, allorchè si discusse questo disegno di legge, l'ordine del giorno venne accettato.

E pur sotto cotesto aspetto, l'ordine del giorno

votato dalla Camera, e ricordato nella relazione dell' Ufficio centrale, io l'accetto, per quanto ecceda i confini di un miglior metodo di commutazione e di affrancazione delle prestazioni contemplate nella legge del 1887, e tenda ad interpetrarla, o ad estenderne la portata ad altre prestazioni in essa legge non contemplate.

Sono queste le dichiarazioni, che avevo il debito di presentare al Senato sulle osservazioni fatte dall' Ufficio centrale e dal senatore Lampertico. Voglio sperare che appaiano soddisfacenti.

Senatore DE DOMINICIS, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore DE DOMINICIS, relatore. L' Ufficio centrale ringrazia il senatore Lampertico delle autorevoli osservazioni adesive fatte sul conto della relazione che è in discussione.

Lo ringrazia perchè ha accennato a quei criteri di verità che lo stesso ministro guardasigilli ha riconosciuto ed accettato.

L'Ufficio centrale poi prende atto delle dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro guardasigilli; e, se sarà necessaria una sesta proroga l'Ufficio centrale prega l'onorevole ministro a considerare, che se non si sanziona con una penale l'obbligo ed il termine prescritto per la commutazione, questa non avverrà mai, perchè è nell'interesse del creditore di perseverare nella percezione in natura del canone e delle decime non commutate.

Io spero che l'onorevole ministro vorrà preoccuparsi di queste osservazioni, e del resto ci rimettiamo al suo senno che a tutti è ben noto.

Senatore LAMPERTICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore LAMPERTICO. L'onorevole ministro guardasigilli ha fatto quella distinzione che già aveva fatto io pure, tra quello che è diritto processuale, e quello che è diritto statuente.

Per quello che concerne il diritto processuale ho detto anche antecedentemente che a tutto quello che il Governo può fare per favorire l'esecuzione della legge, non so chi possa in nessun modo opporvisi.

Quanto al diritto statuente ha accennato il ministro ad un impegno generico di prendere in esame quelle diverse opinioni le quali si sono agitate intorno ad una interpretazione o

l'altra della legge, il che si riduce al solo impegno di studiare.

Ed anche qui nessuno ragionevolmente potrebbe opporsi ad uno studio coscienzioso e fatto in conformità dei principî del diritto non solo, ma anche fatto in conformità della natura di una legge che già ha avuto larga applicazione. Evidentemente ci troviamo così di fronte a moltissimi rapporti giuridici definiti sententia iudicis, vel transactione. In tali dichiarazioni vi è sempre pericolo di creare condizioni diverse tra quelli, che oramai hanno ottemperato alla legge, e quelli, che hanno ancora da ottemperarvi. Ma su ciò l'onorevole ministro non ha detto, se non di aver preso, mediante il suo sottosegretario di Stato, impegno di farne oggetto di studio. Ora nessuno ragionevolmente potrebbe opporsi ad uno studio, fatto da una mente così elevata, come è il ministro di grazia e giustizia e il Governo del Re, di cui anche l'onorevole guardasigilli fa parte.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, e non essendovi oratori iscritti, la discussione è chiusa.

Poichè si tratta di un disegno di legge di un solo articolo, sarà votato domani a scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge: « Aumento di fondi per la bonifica idraulica dell' Agro romano » (N. 85).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Aumento di fondi per la bonifica idraulica dell'Agro romano.

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, segretario, DI SAN GIUSEPPE legge: (V. Stampato N. 85).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onor, senatore Gadda. Senatore GADDA. Io mi permetto di rivolgere una preghiera all'onor, ministro dei lavori pubblici.

Noi abbiamo qui la domanda per un aumento di fondi per le spese dei lavori che importa la bonifica idraulica dell'Agro romano.

Dico il vero, intorno a questi lavori ho una grande preoccupazione: io temo che noi andiamo, mano mano senza accorgerci, ad imbarcarci in una grandissima spesa e che oggi non abbiamo un'idea di ciò che possa importare.

È davanti a questa incertezza che io pregherei di darmi qualche schiarimento che mi faccia conoscere ove andremo a finire colla spesa.

Per la fiducia che mi inspira l'attuale ministro, uomo positivo, e che ha viste concrete, io non dubito che egli si sarà fatto un concetto chiaro e sicuro di ciò che vogliamo, di ciò che facciamo.

Quanto a me vedo soltanto che si domanda un nuovo aumento di fondi; si tratta di 1,200,000 lire, che occorrono ora, e non si dice che siano le ultime, non sappiamo quante altre ne occorreranno; anzi sappiamo che ne occorreranno molte altre, ma non sappiamo quale ne sarà l'importo.

In questo stato di cose mi par doveroso che il ministro dichiari, non dirò oggi, perchè forse la discussione non si potrebbe aprire adesso così completa come l'argomento meriterebbe; ma nella prima occasione che si presenterà, il ministro, ripeto, voglia darci tutti quei schiarimenti che mettano il Senato in grado di saper bene quali sono gli oneri che restano ad assumere con queste opere idrauliche nell' Agro romano.

Mi pare che anche la Commissione avesse un simile desiderio perchè nella relazione dice che confida che l'onor. ministro dei lavori pubblici saprà dare regolare assetto ad un'opera che pel momento presenta varie anomalie.

Se quindi oggi l'onor. ministro ci dirà il suo modo di vedere in questo, io gliene sarò gratissimo.

Certo la spesa che ora ci viene domandata bisogna votarla, perchè, come hanno detto il ministro e la Commissione, si tratta di spese dichiarate urgenti, e si tratta di pagare dei debiti per lavori già fatti, per espropriazioni già seguite, onde non vi ha discussione possibile.

Per le spese che ci si domandano non c'è nulla da dire, ma per quelle avvenire sarebbe desiderabile di saperne qualche cosa.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro dei lavori pubblici.

SARACCO, ministro dei lavori pubblici. Io mi proverò a dare qualche schiarimento all'onorevole senatore Gadda. legislatura xix — 1^{2} sessione 1895 — discussioni — tornata del 3 agosto 1895

Egli mi ha chiesto dove si andrà a finire con queste spese per l'Agro romano.

Questo l'onorevole Gadda desidererebbe sapere, ed a ragione. Il guaio è che quando abbiamo cominciato a stanziare in bilancio la somma di 5,200,000 lire credendo di arrivare a compiere la bonifica idraulica ed agraria dell'Agro romano, dovevamo farci, ed invece non ci siamo fatti niente affatto questa domanda. Se questa domanda allora si fosse fatta, se la cosa si fosse studiata, si sarebbe detto che non faceva bisogno d'essere uomini tecnici per essere sicuri che andavamo incontro ad una spesa che potrebbe forse salire ad un centinaio di milioni, anzichè si potesse aver fede di compiere un'opera tanto colossale coi soli 5 milioni e 200 mila lire. Sono le solite nozze coi fichi secchi, che abbiamo fatto tante volte per nostro malanno!

Il vero è che la spesa è già salita a 9,900,000 lire (ed il mio collega del Tesoro lo sa perchè ci tengo sempre a fargli conoscere quali sono gl'impegni che già si possono prevedere), e che un bel giorno, il quale non sarà lontano, occorrerà domandare un altro credito non inferiore ad un milione e 500 mila lire, da dividere in parecchi esercizi, per lavori dichiarati urgenti da una Commissione di tre distinti ispettori, che sono il Manara, il Lanciani, un vero luminare della scienza, e il Fornari.

Essi hanno trovato che per conservare quello che abbiamo (badi bene l'onorevole Gadda) occorrono ancora 3 milioni e 300 mila lire, oltre questo milione e 200 mila lire che si chiedono oggi per pagare dei debiti, con la sola avvertenza che sopra questi 3,300,000 lire non occorrerà domandare per ora che una parte, potendosi rimandare la parte rimanente a tempo più lontano.

Su ciò le risposte non possono essere che molto sommarie e molto semplici; posso però soggiungere che il milione e 200 mila lire che oggi si domandano, sono specialmente destinate a corrispondere le indennità dovute ai proprietari di terreni, con taluni dei quali siamo anzi in lite, perchè l'Amministrazione non ha modo per pagare i suoi debiti; onde liti, interessi di mora, e spese che incalzano.

Quanto all'avvenire la questione si presenta così, come ho già adombrato.

Secondo il parere di una Commissione com-

petentissima bisognerà spendere 3,300,000 lire per conservare semplicemente le opere già eseguite coi nove o dieci milioni che abbiamo già spesi.

Accadrà quindi di necessità che si debba un bel giorno presentare al Parlamento uno speciale disegno di legge per eseguire le opere giudicate indispensabili.

Altri propositi l'Amministrazione presente non ne ha. Nell'altro ramo del Parlamento venne presentato un ordine del giorno col quale mi si domandava di presentare un disegno di legge per la bonifica agraria dell'Agro romano.

Io risposi netto che di questi progetti non ne avrei presentato alcuno, nè il mio collega del Tesoro l'avrebbe consentito. Perchè la bonifica agraria dell'Agro romano è tale un problema ponderoso che a cercare di risolverlo in questo momento sarebbe, più che audacia, una vera e propria temerità.

L'onorevole Gadda stia dunque tranquillo di quello che gli ho detto, cioè bonifica agraria no: quanto a bonifica idraulica, occorreranno purtroppo alcuni milioni ancora, che bisognerà domandare al Parlamento per utilizzare le opere che si sono eseguite, onde evitare una spesa molto maggiore che in un dato momento si dovrebbe sopportare, se si indugiasse a compierla più del dovere.

Queste sono le cose che potevo dire per tranquillare l'animo dell'onorevole Gadda fin dove è possibile; perchè io non pretendo mettere pegno che la spesa si possa contenere in questi limiti.

Di questo posso far fede che si vedrà ad ogni modo di spendere il meno possibile.

Non ci sarebbe economia peggiore di quella che consiste nel non spendere a momento opportuno, quando il non spendere dovesse poi costare allo Stato dei sacrifizi molto maggiori di quelli attuali.

Senatore GADDA. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GADDA. Io ringrazio il signor ministro degli schiarimenti che mi ha dato, ma effettivamente, come egli stesso ha detto, la nostra tranquillità non può essere completa.

Abbiamo avanti a noi la esecuzione di un'opera di cui non si vedono ancora chiaramente i confini.

Quello che tranquillizza, dico il vero, è di ve-

dere che l'opera è in mano di un uomo il quale sente benissimo tutta la responsabilità che incombe al Governo, e d'accordo col ministro del Tesoro non farà nulla che possa pregiudicare l'avvenire, nulla che possa impegnarci all'ignoto. Egli l'ha detto: conservare quello che abbiamo.

Io credo quindi, quando dice così, che intenda assicurare che nulla di nuovo si farà. Conservare quello che abbiamo. E quando presenterà questo disegno di legge - prossimo pare - per altre spese necessarie alla conservazione, allora certamente il Senato avrà tutti gli schiarimenti che sono necessari a chiarire il programma futuro.

Oggi il ministro già ci ha riferito quello che oggi gli consta: e di ciò io lo ringrazio.

Senatore BRIOSCHI, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BRIOSCHI, relatore. Io non ho nulla da aggiungere dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro; ho voluto accennare che v'è qualche anomalia nella condotta di quest' opera e sopratutto l'ho rilevato da una tabella che è aggiunta alla relazione ministeriale.

In questa tabella più volte si dice: La Commissione non ha previsto la spesa di L. 85,000 perchè ignorava la convenzione esistente.

Io non capisco una Commissione che ignora delle convenzioni, perchè a lei dovrebbero esser note tutte le posizioni che esamina.

E la dichiarazione d'ignorare patti e convenzioni precedenti, si legge spesso nella tabella che accompagna la relazione ministeriale.

Io conosco troppo il ministro attuale dei lavori pubblici, e so che questo non sarebbe avvenuto se questa pratica fosse stata da lui sorvegliata, tanto più che vi sono spese che non si sarebbero fatte se la Commissione non avesse ignorato le convenzioni preesistenti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro dei lavori pubblici.

SARACCO, ministro dei lavori pubblici. Io non me la sento di accettare la responsabilità di quello che si è compiuto all'infuori della mia amministrazione; ma per tranquillare l'animo dell'onor. Brioschi gli dirò che la Commissione di cui ho parlato aveva attribuzioni semplice-

mente tecniche, e quindi non aveva mandato di misurare tutte le conseguenze derivanti dalle convenzioni fatte coi proprietari. Perciò al giudizio recato dalla Commissione tecnica, l' Amministrazione ha aggiunto i criteri propri desunti dall' esame delle convenzioni speciali, e da altre circostanze non sottoposte al giudizio della Commissione.

Io credo che sia così; ma l'onor. relatore non deve meravigliarsi, se è mancata l'unità del giudizio circa l'entità della spesa ancora necessaria per ultimare i lavori. Questo pur troppo nelle nostre Amministrazioni avviene troppo spesso, ed è così che quando la stessa materia è trattata dagli uni sotto un certo aspetto, mentre altri la guardano sotto un diverso punto di vista, si va all'incontro di dolorose sorprese.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione generale, e passeremo a quella degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È autorizzata la maggiore spesa di L. 1,200,000 occorrente alla bonificazione idraulica dell'Agro Romano.

(Approvato).

Art. 2.

Tale maggiore spesa, in aggiunta a quelle autorizzate con le leggi 22 luglio 1881, n. 333, ed 8 luglio 1888, n. 5534, sarà stanziata al cap. 299 del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1894-95.

(Approvato).

Art. 3.

A questa maggiore spesa concorrerà la provincia di Roma coi comuni interessati nella misura stabilita dall'art. 2 della legge 9 luglio 1883, n. 1505.

(Approvato).

Anche questo progetto di legge si voterà a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Approvazione degli articoli del progetto di legge:
« Approvazione di spese straordinarie per la
ricostruzione di ponti sopra strade nazionali
e per la bonificazione del palude dell'Alberese » (N. 91).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Approvazione di spese straordinarie per la ricostruzione di ponti sopra strade nazionali e per la bonificazione del palude dell' Alberese.

Prego di dar lettura del progetto di legge. Il senatore, segretario, DI SAN GIUSEPPE legge: (V. Stampato N. 91).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, la discussione generale è chiusa.

Passeremo quindi alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di L. 660,000, che andrà distribuita come appresso:

Ricostruzione del ponte sull'Adda a Mazzo sulla strada nazionale dello Stelvio . . L. 300,000

Ricostruzione del ponte sul torrente Rimaggio sulla strada nazionale da San Piero a Sieve a Bologna . . . »

Completamento del ponte in costruzione sul Trebbia detto di San Martino sulla strada nazionale Genova-Pia-

San Martino. .

La rimanente somma sarà stanziata nei bilanci del biennio successivo in ragione del progresso dei lavori.

(Approvato).

Art. 2.

È autorizzata la spesa di L. 1,200,000 per le opere di bonificazione del padule dell' Alberese in provincia di Grosseto, classificata in la categoria, a forma della legge 25 giugno 1882, n. 869, con regio decreto 2 luglio 1885, n. 3621.

Tale spesa verrà inscritta nella parte straordinaria del bilancio dei lavori pubblici per l'esercizio 1895-96 in apposito capitolo, denominato *Palude dell'Alberese*, per L. 300,000.

La rimanente somma sarà stanziata nei bilanci del triennio successivo in ragione del progresso dei lavori.

(Approvato).

47,000

» 100,000

Questo progetto di legge si voterà pure a scrutinio segreto nella seduta di domani, che come di consueto, proporrei si tenesse alle ore 16. Leggo l'ordine del giorno per domani:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Conversione in legge dei regi decreti 29 novembre 1894, n. 509, e 20 gennaio 1895, n. 16, relativi alla proroga ed alla riconvocazione dei Comizi elettorali della Camera di commercio ed arti di Messina;

Proventi delle cancellerie e spese e tasse giudiziarie;

Conversione in legge del regio decreto 27 dicembre 1894, n. 570, che proroga i termini per la commutazione delle prestazioni fondiarie perpetue;

Aumento di fondi per la bonifica idraulica dell' Agro romano;

Approvazione di spese straordinarie per la ricostruzione di ponti sopra strade nazionali e per la bonificazione del palude dell'Alberese.

II. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Provvedimenti relativi al personale del reale corpo del Genio civile;

Provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto nelle provincie di Reggio-Calabria, Catanzaro, Messina e Firenze;

legislatura xix — 1ª sessione 1895 — discussioni — tornata del 3 agosto 1895

Facoltà al Governo di autorizzare la creazione d'Istituti e Società regionali esercenti il credito fondiario;

Convalidazione del regio decreto 9 dicembre 1894, n. 531, che modifica le discipline sull'importazione temporanea dei grani per la macinazione, e degli zuccheri greggi per la raffinazione;

Consolidamento dei canoni daziari.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari, di voler procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono allo spoglio delle urne).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Trattato di commercio e navigazione concluso fra l'Italia e il Giappone:

Votanti		•	•		•	79
Favorevoli	٠	•	•	•	•	72
Contrari	•	•	•	•		6
Astenuti					٠	1

(Il Senato approva).

Conversione in legge di regi decreti sull'organico del personale di ragioneria nella Intendenza di finanza; sul personale di delegazione, gestione e controllo negli uffici del Te-

soro; e sulle ispezioni per la vigilanza sugli Istituti di emissione:

Votanti				•,	78
Favorevoli					72
Contrari .	٠	•			5
Astenuti	•		•		1

(Il Senato approva).

Conversione in legge del regio decreto 14 novembre 1894, n. 474, relativo al personale degli uffici finanziari:

Votanti	•	•	٠		79
Favorevoli			•	•	71
Contrari.					7
Astenuti.					1

(Il Senato approva).

Modificazioni alla legge 28 giugno 1892, n. 311, sulla concessione di una lotteria al Collegio Regina Margherita in Anagni:

V	otanti.						79
	Favorevo	li	•			•	67
	Contrari		•	٠	•		11
	Astenuti		•	٠			1
~							

(Il Senato approva).

PRESIDENTE. Domani alle ore 16 seduta pubblica, coll'ordine del giorno che ho già letto.

La seduta è levata (ore 18).